REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Revisionato dal Consiglio di Istituto in data 08/01/2026

Il Consiglio di Istituto

VISTO il DPR n.249 del 24.06.1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
VISTO il DPR n. 275 dell'8.03. 1999 "Regolamento dell'Autonomia";
VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";
VISTO il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
VISTO il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo per la prevenzione del bullismo";
VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari";
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione";
VISTA la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
Visto il Patto di Corresponsabilità;
VISTO il DPR n. 134 del 08/08/2025 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. "

Emana il presente Regolamento

Premessa
La revisione del Regolamento si rende necessaria alla luce del recente DPR 134 del 2025 che apporta delle modifiche allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. I principali adeguamenti riguardano la disciplina degli studenti, in particolare le disposizioni relative all'allontanamento dalle lezioni/comunità scolastica e all'integrazione del Patto educativo di corresponsabilità.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Art.1 Sanzioni Disciplinari

1. Le violazioni, da parte degli studenti, dei doveri disciplinati nella vigente legislazione scolastica e, in particolare, dello Statuto degli studenti, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai successivi punti:

punto	Sanzioni irrogabili	Soggetto che sanziona
1	Annotazione verbale del docente	Docente (annota sul registro elettronico)
2	Annotazione sul registro di classe/diario vistato dal genitore o da chi ne fa le veci.	Docente o DS o delegato
3	Assegnazione di compiti da svolgere in classe	Docente o DS o delegato
4	Assegnazione di compiti da svolgere a casa	Docente o DS o delegato
5	Annotazione sul registro di classe per avvenuto sequestro del telefonino (privo di sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia	Docente o DS o delegato
6	Nota disciplinare scritta e debitamente circostanziata, in particolar modo nel caso in cui ciò possa essere rilevante per l'applicazione di sanzione che prevede l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica	Docente DS- o delegato
7	Ammonizione scritta con atto protocollato Si applica dopo ripetute note disciplinari	Coordinatore di classe DS o delegato
8	Sanzioni accessorie Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, stage, visite didattiche, manifestazioni sportive	Consiglio di classe DS o delegato
9	Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni	Consiglio di classe
10	Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i quindici giorni	Consiglio di Istituto
11	Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Consiglio di Istituto
12	Risarcimento danni causati Provvedimenti disciplinari alternativi	Consiglio di classe DS o delegato
13	Mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sia da candidati interni, sia da candidati esterni	Commissione d'esame

Classificazione delle mancanze disciplinari e correlazione tra mancanze e sanzioni

a. Per mancanza ai doveri connessi alla regolare frequenza al corso di studi, compresi ritardi e uscite anticipate non documentate, ritardi non giustificati al rientro dall'intervallo e/o al cambio d'ora (fino ad un massimo di cinque per quadrimestre); per mancato assolvimento degli obblighi di studio si infliggono le sanzioni di cui ai punti 1- 4 del comma 1. Qualora il fatto sia grave, per particolari artifici oppure falsità (falsificazione firma dei genitori), si infliggono le sanzioni di cui ai punti 7- 8-9 del comma 1.
b. Nel caso in cui uno studente falsifichi, in tutto o in parte il contenuto del registro di classe o il registro personale dell'insegnante è applicata la sanzione di cui ai punti 7-8-9 del comma 1.
c. Un eccessivo numero di note disciplinari verbalizzate sul **registro di classe** (punto 6 comma 1), superiore a tre per periodo scolastico dà luogo all'allontanamento **dalle lezioni;** un maggior numero di giorni può essere comminato in considerazione della gravità o recidiva delle infrazioni commesse.
d. Per mancanza ai doveri di correttezza e di rispetto, anche formale, nei confronti del DS, dei Docenti, del Personale Scolastico in genere e dei compagni si infliggono le sanzioni di cui ai punti 7-8 comma 1. Qualora il fatto sia grave per utilizzo di espressioni o comportamenti direttamente offensivi, si infligge la sanzione di cui al punto 9 comma 1.

e. **Per Atti di Bullismo e Cyberbullismo.** La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, o di un suo delegato informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato. I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto dal comma 1 punti 8,9,10. Il Dirigente Scolastico, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterà comunque la polizia postale che può indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento. Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.
f. Per l'uso del telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici non autorizzati durante lo svolgimento delle attività didattiche è applicata la sanzione di cui al punto 2 del comma 1. Nel caso in cui l'episodio si ripete più volte, è applicata la sanzione di cui al punto 6 comma 1.
g. In casi di comportamento lesivo della persona (aggressioni fisiche ripetute o psicologiche) che prevedano la violazione degli articoli del codice penale oppure per una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad esempio incendio o allagamento dei locali della scuola), procedura che supera, secondo la giurisprudenza, i limiti imposti dal DPR 24 giugno 1998 n. 249, si può configurare, secondo la gravità l'allontanamento dalla comunità scolastica anche per l'intero anno e la segnalazione alle Autorità competenti.
h. Per mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal vigente Regolamento si infliggono le sanzioni di cui ai punti 5 comma 1. Qualora il fatto sia grave, essendone derivato pericolo per l'incolumità di persone o cose, si infliggono le sanzioni di cui al punto 9 comma 1.
i. Per mancata osservanza del corretto utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei sussidi didattici, nonché per incuria nei confronti dell'ambiente scolastico si infliggono le sanzioni di cui ai punti 2, 7, 9 comma1. Qualora il fatto sia grave, essendone derivato danno al patrimonio della scuola, si infligge la sanzione di cui al punto 9,10 comma 1; con l'obbligo per lo studente, di concerto con gli eventuali corresponsabili, di provvedere alla riparazione dei danni direttamente o per equivalente in denaro.
j. Per fatti gravi che turbino il regolare andamento della scuola oppure creino danno alla reputazione dell'Istituto oppure commessi con violenza o minaccia o contro norme di legge, si infliggono le sanzioni di cui ai punti 10 comma 1.
k. Per mancata osservanza delle disposizioni organizzative dettate dal vigente Regolamento si infliggono le sanzioni di cui al punto 7 comma 1. Qualora il fatto sia grave, essendone derivato palesemente la violazione della privacy di persone, si infliggono le sanzioni di cui al punto 9 comma 1.
l. Il principio della riparazione del danno (monetario) vale anche nel caso di danneggiamento delle strutture che avvengano senza individuazione del diretto responsabile. I soggetti coinvolti (classe / insieme degli studenti dell'Istituto) sono tenuti in solido alla riparazione.
m. Relativamente ai provvedimenti assunti dal Docente e dal Capo d'Istituto, lo studente è invitato ad esporre le proprie deduzioni in occasione della contestazione degli addebiti.
n. Le note disciplinari scritte sul registro di classe, genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi specificamente individuati non potranno dar luogo all'allontanamento dalle lezioni di tutti gli allievi della classe. Tuttavia, la responsabilità addebitabile all'intera classe può costituire oggetto di applicazione di altre misure disciplinari individuate discrezionalmente dal Consiglio di classe.

Art. 1 BIS

Azioni dei docenti di prevenzione e contrasto all'indisciplina

- L'allievo deve entrare a scuola e in classe con puntualità. Laddove arrivi in ritardo, e il ritardo sia dovuto a motivi oggettivi, si reca dal Dirigente o suo delegato per ottenere il permesso di entrare in classe in seconda ora e NON oltre la seconda ora. L'accumulo di ritardi (oltre 5 a quadrimestre) si traduce in sanzione disciplinare su cui vigila il Coordinatore di classe
- Il docente entra in classe, esegue l'appello, spegne (o silenzia) il proprio cellulare e ottiene lo stesso da parte degli allievi
- Il docente in sostituzione dei colleghi assenti, è tenuto a fare lezione e esigere il rispetto delle regole
- In presenza di turpiloquio e/o comportamenti offensivi o aggressivi verso i compagni da parte di un allievo, il docente che è in classe potrà accompagnare lo studente dal Dirigente o delegato del Dirigente, che avvertirà la famiglia (se l'allievo è minorenne) e potrà disporre l'allontanamento preventivo dall'Istituto per convocare il consiglio d'istituto.
- Nel caso si verifichino comportamenti/ momenti collettivi di indisciplina o mancato rispetto dei luoghi in cui si vive da parte di una classe, il Coordinatore di classe in accordo con la Dirigenza può proporre e organizzare un'azione educativa e riparativa che investa l'intera classe impegnandola in lavori socialmente utili a disposizione della comunità

Art. 1 TER – Assenze e uscite anticipate

- La regolarità della frequenza è essenziale al successo formativo. A tal fine va garantita la sorveglianza, da parte del CdC, sul ricorrere in misura eccessiva, da parte di un allievo, di "assenze saltuarie" che costituiscono uno dei segnali cosiddetti "deboli" di dispersione scolastica.
- Dopo un periodo di 7 giorni di assenze continuative, e in mancanza di attestazioni mediche, il docente coordinatore segnala alla dirigenza o suo delegato il fenomeno: questi provvede a segnalare alla famiglia l'obbligo di tempestivo rientro e, nel caso di allievi in età dell'obbligo scolastico, provvede a segnalare alle autorità competenti
- Non è consentita l'uscita anticipata nel mese che precede gli scrutini intermedi e finali, salvo casi straordinari di assoluta necessità. Il numero massimo di uscite anticipate (accettabili se sempre giustificate da motivi di necessità) è di 5 a quadrimestre. Il coordinatore di classe provvederà a segnalare alla Dirigenza e/o suo delegato gli alunni che hanno raggiunto il tetto.
- Deroga al tetto delle assenze annuali – Come recita la normativa vigente, il tetto massimo di assenze per consentire la validità dell'anno scolastico non deve superare il 25% di giorni effettivi di lezione. Oltre tale limite gli allievi non sono scrutinabili. E' tuttavia ammessa la possibilità di deroga a detto limite da parte del Consiglio di classe in sede di scrutinio per comprovati motivi: a) di salute; b) di culto, c) personali e familiari
  Nel computo delle assenze degli allievi con disabilità o DSA va tenuto in debito conto quanto previsto nel PEI e nel PDP.

Art. 2 Organi competenti a comminare le sanzioni

1. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di classe seconde le seguenti modalità:

Durata dell'Allontanamento	Attività Obbligatorie	Luogo di Svolgimento
Fino a 2 giorni	Attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento. *	Presso l'istituzione scolastica.
Da 3 a 15 giorni	Attività di cittadinanza attiva e solidale.*	Presso strutture ospitanti (enti, associazioni, Terzo settore) convenzionate con la scuola. In via transitoria o per indisponibilità, saranno svolte a favore della comunità scolastica.

*:

- svolgere ricerche o approfondimenti tramite visione o ascolto di podcast o conferenze sui temi inerenti alla contestazione, al fine di produrre un elaborato personale finale;
- catalogare i materiali della biblioteca al fine di realizzare una bibliomediateca;
- realizzare lapbook per creare risorse consultabili dalla classe (es. prontuari, formulari ecc.);
- progetto i miei talenti: realizzare un progetto personale in cui lo studente metta in mostra i suoi interessi o punti di forza creando una presentazione, un video o una composizione scritta che rappresenti ciò che lo appassiona. Lo studente può presentare il suo progetto (disegno, oggetto) alla classe e spiegare le motivazioni dietro le sue scelte,
- osservazione presso una associazione di volontariato, accompagnato dal docente incaricato, al seguito della quale lo studente dovrà redigere un elaborato con lo scopo di generare una riflessione sul comportamento da tenere nel contesto scolastico;
- creazione da parte dell'allievo di un giornalino da distribuire nelle classi su tematiche da lui scelte in accordo con i docenti incaricati per l'attività;
- coinvolgimento dello studente nella campagna social del Birago attraverso la produzione di video e testi da pubblicare;
- attività di abbellimento della scuola e delle sue pertinenze.

Attenzione: Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale incide sull'attribuzione del voto di comportamento.
Vigilanza: Durante l'attività esterna, l'obbligo di vigilanza è in capo alle strutture ospitanti.

2. Le sanzioni che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, sono sempre adottati dal Consiglio di istituto.
3. Le Mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sia da candidati interni, sia da candidati esterni, sono adottati dalla Commissione d'esame.

Il DS o il Coordinatore di classe convoca il Consiglio di classe per valutare in merito all'adozione del provvedimento disciplinare. In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio. Al termine della seduta viene redatto il verbale.

Art. 3 Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica

1. La sanzione che comporta il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni può essere disposta qualora siano stati commessi infrazioni che violino la dignità e il rispetto della persona oppure vi sia una reale situazione di pericolo per la incolumità delle persone.
2. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Allontanamento Fino a Due Giorni

- Disciplina: Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni.
- Attività obbligatorie: Il consiglio di classe delibera attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.
- Luogo di svolgimento: Le attività si svolgono presso l'istituzione scolastica.
- Docenti: La scuola individua i docenti incaricati di realizzare tali attività.

Allontanamento da Tre a Quindici Giorni

- Disciplina: Allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso tra tre e quindici giorni.
- Attività obbligatorie: Il consiglio di classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo ai giorni di allontanamento. Tali attività vanno inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
- Luogo di svolgimento (Prioritario): Le attività si svolgono presso strutture ospitanti (enti, associazioni, enti del Terzo settore) con le quali la scuola stipula convenzioni.
- Pianificazione: Le convenzioni devono disciplinare il percorso formativo personalizzato, tempi, modalità e figure di riferimento.
- Vigilanza: Durante tali attività, l'obbligo di vigilanza è in capo alle strutture ospitanti.
- In caso di indisponibilità: Se non ci sono strutture ospitanti idonee o manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.
- Computo delle ore: Le ore di attività sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto per la validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
- Conseguenza del mancato svolgimento: Il mancato o parziale svolgimento delle attività viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.
- Prosecuzione post-rientro: Il consiglio di classe può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento.

Allontanamento Superiore a Quindici Giorni

- Disciplina: Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni (disponibile in caso di reati, pericolo per l'incolumità o atti violenti/aggressioni verso il personale o gli studenti).
- Durata: Commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.
- Attività obbligatorie: La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, servizi sociali/autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro.

L'introduzione della "cittadinanza attiva e solidale" trasforma l'allontanamento in un percorso di responsabilizzazione. Nell'ambito della rieducazione, lo studente è chiamato a riparare il danno e a ricostruire la propria immagine all'interno della comunità, offrendo un contributo concreto.

Art.4 Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s.

1. L'irrogazione di tale sanzione è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
a. situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza tali da determinare seria apprensione a livello sociale.
b. impossibilità di un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art.5 Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

1. Nei casi più gravi di quelli indicati all'art.4 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa; occorrerà inoltre esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
2. Le sanzioni disciplinari al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel fascicolo personale che deve seguire lo studente in occasione di trasferimento ad altra scuola.

Art.6 Accompagnamento dello studente negli uffici del Dirigente Scolastico o dei Collaboratori della dirigenza e affidamento ai genitori

1. Qualora l'allievo, più volte richiamato, non ottemperi ai richiami dell'insegnante, è facoltà di quest'ultimo provvedere al suo allontanamento dalla classe e all'accompagnamento presso gli uffici del Dirigente Scolastico o della Vicepresidenza.
2. Detta sanzione deve essere segnalata sul registro di classe ed alla famiglia dello studente. Nel caso di allievi minorenni l'annotazione deve essere firmata da almeno un genitore o da chi ne fa le veci.
3. Lo studente sarà accompagnato da un collaboratore ausiliario presso l'ufficio del Dirigente scolastico o della Vicepresidenza, dove si trova un delegato del Dirigente scolastico, il quale nei casi previsti dall'art.1 comma 8-9, provvederà ad informare i genitori dei fatti avvenuti e a richiedere la loro immediata presenza in Istituto e l'eventuale riaccompagnamento dello studente stesso a casa.
4. Nel caso di assenza temporanea del Dirigente Scolastico e dei suoi delegati, lo studente sarà riaccompagnato in aula per la sorveglianza.

Art. 7 Mancanze gravi e relativi provvedimenti disciplinari: allontanamento dalla comunità scolastica

1. Di seguito sono riportati in elenco, comunque non esaustivo, casi di mancanze gravi per le quali è previsto l'allontanamento dalle lezioni nel caso di accertata responsabilità dello studente. I giorni di allontanamento dalle lezioni, si intendono proposti dal Consiglio di Classe che, anche ai sensi del presente regolamento, dopo esame dei vari documenti a propria disposizione ne decide l'applicazione e la quantità. Nel caso di violazioni gravi, dove si intraveda l'incolumità fisica o psicologica o la violazione degli articoli del Codice Penale di seguito riportati, può intervenire direttamente il

Dirigente Scolastico per un provvisorio allontanamento dello studente in modo da poter convocare il Consiglio di istituto per l'applicazione di quanto previsto da questo Regolamento.
2. Nel caso in cui uno studente compia un atto che integri gli estremi di un reato, è previsto l'allontanamento obbligatorio dalla comunità scolastica con le modalità previste all'art.1.

A mero titolo esemplificativo, si rammentano gli obblighi o divieti, da rispettare anche a scuola in materia di:
a) pubblica decenza (divieto di bestemmiare, di vilipendere le religioni, di compiere atti osceni di commettere turpiloquio, ecc.);
b) uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti e alcool;
c) tutela della integrità fisica, dell'onorabilità e prestigio delle persone (percosse, lesioni, rissa violenza privata, diffamazione, ingiuria, ecc.);
d) tutela delle Istituzioni (divieto di oltraggio, vilipendio, istigazione all'illecito, ecc.);
e) tutela della proprietà privata (divieto di furto, danneggiamento, ecc.).
f) tutela della sicurezza "utilizzo scorretto delle apparecchiature, macchinari e sussidi didattici,
g) danneggiamento del patrimonio scolastico;
h) atti riconducibili a bullismo e cyberbullismo

e si ricordano i relativi articoli del Codice Penale:
1. Divieto di bestemmiare: 724 c.p.;
2. Vilipendio della religione: 402 c.p.
3. Atti osceni: 527 c.p.
4. Turpiloquio: 726 c.p.
5. Percosse: 581 c.p.
6. Rissa: 588 c.p.
7. Violenza Privata: 610 c.p.
8. Ingiuria: 594 c.p.
9. Istigazione: 115 c.p.
10. Furto: 624 c.p.
11. Danneggiamento aggravato: 635 c.p.
12. Violenza o minaccia: 611 c.p.
13. Minaccia: 612 c.p.
14. Violenza sessuale: 609 bis c.p.
15. Favoreggiamento: 378 c.p.
16. Porto di armi (es coltellino): 699 c.p.
17. Sostanze psicotrope

Art.8 Il procedimento disciplinare
Sono legittimati a promuovere il procedimento disciplinare il Dirigente Scolastico o suo delegato, il Coordinatore di classe, la maggioranza dei docenti del Consiglio di classe.
Tutto il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare fatti che costituiscono infrazioni disciplinari al Dirigente Scolastico, il quale può dar corso al relativo procedimento.

- **Convocazione del CdC:**

Il DS/Coordinatore di classe constatato che il comportamento dello studente è tale da poter essere sanzionato, convoca l'autore della infrazione al fine di comunicargli per iscritto la contestazione degli addebiti; se trattasi di allievo minorenne, copia della contestazione dell'addebito deve pervenire al suo domicilio affinché i genitori ne abbiano piena conoscenza.

Fermo restando per lo studente il diritto di essere ascoltato dal Consiglio di classe, nel periodo intercorrente tra la comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare e la convocazione dell'Organo di Disciplina, l'allievo, può essere ascoltato dal Coordinatore per discutere le contestazioni addebitategli ed eventualmente consegnare una memoria scritta circa i fatti contestati. In questa sede possono essere ascoltati, anche separatamente dal figlio, i genitori dello studente che, eventualmente, potranno integrare la predetta memoria scritta o presentarne una ulteriore.

• **Seduta del Consiglio di classe**:
La seduta dell'organo disciplinare competente è divisa in tre momenti:
Il primo momento. È riservato solo al Consiglio di classe ed è finalizzato all'esame delle contestazioni di addebito, alle informazioni contenute nel registro di classe e a qualsiasi altra informazione relativa al fatto contestato di cui i presenti abbiano notizia; vengono quindi ascoltati l'insegnante Coordinatore di classe ed eventualmente, la persona dalla quale ha avuto inizio il procedimento disciplinare.
Il secondo momento. Si passa all'audizione dello studente che, se minorenne, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria che può essere anche sostitutiva della presenza. L'organo competente può, se lo ritiene, deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché ci sia la certezza dell'avvenuta convocazione.
Il terzo momento. È riservato solo al CdC ed è finalizzato all'atto deliberativo. La decisione dell'organo collegiale, adottata a maggioranza, viene comunicata con atto formale al Dirigente Scolastico.
Della seduta dell'Organo Collegiale dovrà essere redatto un verbale analitico e preciso con individuazione dei presenti e degli assenti, del segretario verbalizzante, quindi firmato dal Presidente della seduta e dal segretario verbalizzante. Particolare cura deve essere data all'esposizione dei fatti (menzionando gli atti acquisiti e le testimonianze verbali) e alle motivazioni del provvedimento finale, che diventano parti indispensabili per l'emanazione di un provvedimento non impugnabile dal punto di vista dei vizi di legittimità.

Comunicazione allo studente della contestazione di addebito
La comunicazione verrà fatta entro 5 giorni dalla data del CdC. Nella comunicazione lo studente o i genitori se lo studente è minorenne, viene informato della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento. Nella comunicazione viene indicata la natura del provvedimento.
Avverso la sanzione, è ammesso, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione apposito ricorso all'Organo di Garanzia interno per il tramite del Dirigente Scolastico, che provvederà alla convocazione.

Art. 9 Organo di Garanzia

- La composizione dell'Organo di Garanzia interno alla scuola è disciplinata dal Regolamento della scuola, sulla base delle indicazioni date nell'art. 5 del DPR 24 giugno 1998, n. 249.
- L'Organo di Garanzia ha il compito di intervenire quando vi siano due parti (persone o gruppi di persone) che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo, esterno alla disputa, ha una funzione assimilabile a quella dell'arbitro.
- Prima di prendere una decisione, ed eventualmente stabilire chi abbia ragione, questo organismo ha il compito sia di discutere con le parti, sia di farle discutere fra loro, per aiutarle a comprendere le reciproche ragioni e i reciproci torti, e per indurle a collaborare alla soluzione del problema, ricreando un clima di serenità e cooperazione.
- L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico o suo delegato
- N. 1 Rappresentante dei docenti
- N. 1 Rappresentante dei Genitori
- N. 1 Rappresentante degli alunni

- La durata in carica dell'Organismo è di due anni. Per ogni rappresentante è previsto il supplente.

Art.10 Impugnazioni o reclami e "Funzioni dell'Organo di garanzia"

- Avverso le sanzioni disciplinari di cui all'art. 1, irrogate da chi ne ha la competenza è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla loro comunicazione o avvenuta piena conoscenza, all'Organo di Garanzia.
- Chiunque ravvisi un qualsiasi elemento che richieda un riesame del singolo caso può presentare ricorso all'Organo di Garanzia, mediante richiesta scritta e motivata al Dirigente Scolastico.
- In caso di assenza o di incompatibilità di uno o più componenti l'Organo di Garanzia, il Dirigente Scolastico provvede d'ufficio alla nomina dei componenti sostituti necessari all'espletamento del procedimento disciplinare, scelti tra i membri supplenti; la seduta sarà valida se presenti almeno la metà più uno dei componenti l'Organo stesso. Sussiste incompatibilità quando si è personalmente coinvolti nel procedimento sanzionatorio (docente sanzionante, o studente sanzionato, o genitore dell'alunno sanzionato).
- Scopo dell'Organo di garanzia è esaminare la corretta applicazione della procedura disciplinare da parte dell'organo sanzionante e non procedere ad un nuovo procedimento disciplinare.
- Il Dirigente Scolastico convoca l'Organo di Garanzia, lo studente interessato e se minorenne la famiglia o persone esercenti la potestà genitoriale.
- In sede di riunione dell'Organo di Garanzia i componenti esaminano le singole domande e valutano la documentazione per il riesame del provvedimento disciplinare.
- In caso di motivazione fondata si procede con l'audizione, dello studente interessato e dei genitori, se presenti anche separatamente, e all'esame del verbale del procedimento disciplinare oggetto dei lavori e di tutti i documenti allegati ad esso relativo.
- In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal ricorrente i componenti dell'Organo di Garanzia provvederanno a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità per non aver commesso i fatti contestati.
- Tale decisione "definitiva" viene tempestivamente comunicata allo studente.
- La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico e nella deliberazione se sussiste parità di voti, quello del Presidente vale doppio.
- L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni per quanto contemplato all'art.5, c 1 del D.P.R: 235/2007. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene comunque confermata.

Art. 11 Responsabilità civile

- In applicazione del disposto di cui all'art. 4 dello statuto degli Studenti viene richiamato il principio generale della riparazione del danno.
- Gli studenti sono pertanto civilmente responsabili dei danni da loro cagionati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ai quali si fa rinvio integralmente.
- Danneggiamenti gravi e non, più volte ripetuti con esplicita intenzionalità, sono sanzionati con l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, la rifusione del danno e l'applicazione dell'art.1 punto 12.

- Nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni sono comunque tenuti al risarcimento i gruppi di studenti al cui interno sia certamente compreso l'autore, nel caso gli stessi non abbiano provveduto ad una tempestiva segnalazione.
- Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento degli stessi, l'Istituto non ne risponde, pur impegnandosi a sorvegliare i locali dove lo studente deve depositare gli indumenti per svolgere la normale attività didattica.

Art. 12 Responsabilità penale

- Nel caso in cui uno studente compia un atto che integri gli estremi di un reato, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in ordine all'obbligo di denuncia, è disposto, da parte della Dirigenza dell'Istituto e con la massima urgenza, l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.
- Detto allontanamento deve essere comunque comminato qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
- In tali casi, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo e, comunque, non può essere inferiore a giorni tre.

Art. 13 Disposizioni finali

- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- Copia del presente regolamento, unitamente a copia dello Statuto degli Studenti, viene pubblicata sul sito della scuola wwww.ipsiabirago.it e all'albo on line.
- Qualora venga disposto l'allontanamento dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Barbato Vetrano